

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**TRA**

Archivio di Stato di Roma (C.F. 80227470582), con sede legale in Roma, Corso del Rinascimento n. 40, in persona della sua legale rappresentante, Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto (di seguito “Archivio di Stato”)

E

Contemporary Sculpture Garden UNITE Museum, Università degli Studi di Teramo (C.F. 92012890676), con sede legale in Teramo, Campus Universitario Aurelio Saliceti, Via Renato Balzarini n. 1, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Dino Mastrocola (di seguito “UniTe”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali (C.F. 80007010376), con sede legale in Ravenna, Via degli Ariani n. 1, rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi Canetti (di seguito “DBC”), (di seguito, collettivamente, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- gli artt. 6, 7 e 112 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fissano gli obiettivi della valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, e stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;
- i compiti istituzionali delle Parti comprendono la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

- l'ambito di interesse comune del patrimonio dei beni culturali si traduce, per tutte le Parti, nell'esecuzione e promozione di studi e ricerche di carattere documentario, storico artistico e nella disponibilità di un significativo patrimonio di materiali e competenze, che può sinergicamente completarsi apportando notevoli e reciproci vantaggi sul piano della conoscenza e delle metodologie utilizzate nel campo della conservazione, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso lo specifico utilizzo di strumenti digitali;
- le Parti hanno manifestato reciproco interesse a elaborare e realizzare un progetto di ricerca dal titolo *DAMI - Documents for the art Market in Italy in the 17th – 18th centuries*, che mira a rintracciare, digitalizzare, trascrivere e studiare materiale documentario che rivesta importanza per lo studio del mercato dell'arte e del collezionismo in età moderna, con particolare attenzione ai secoli XVII e XVIII;
- risulta pertanto opportuno stipulare un'apposita Convenzione, avente lo scopo di regolamentare la collaborazione delle Parti ai fini della realizzazione del progetto suddetto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata all'elaborazione e alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo *DAMI - Documents for the art Market in Italy in the 17th – 18th centuries* (di seguito "Progetto"), che mira a rintracciare, digitalizzare, trascrivere e studiare materiale documentario che rivesta importanza per lo studio del mercato dell'arte e del collezionismo in età moderna, con

particolare attenzione ai secoli XVII e XVIII.

La collaborazione, in particolare, riguarda le seguenti attività progettuali:

- attività di ricerca archivistica, bibliografica e storico artistica in relazione alla documentazione d'archivio individuata presso l'Archivio o altre istituzioni;
- promozione e coordinamento di attività finalizzate all'analisi e alla valorizzazione del materiale archivistico attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale, creata appositamente per accogliere le immagini, la trascrizione e l'analisi del materiale selezionato e compatibile con il Sistema Informativo dell'Archivio, così da garantire l'interoperabilità e lo scambio di informazioni tra i due sistemi;
- promozione e coordinamento di approfondimenti scientifici con iniziative editoriali (schede, catalogazione, articoli, saggi e testi di carattere scientifico e divulgativo), mostre e conferenze;
- ricerca di bandi e finanziamenti per lo sviluppo del progetto;
- realizzazione di iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati del lavoro svolto, in formato digitale e cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo.

Le Parti concordano inoltre l'attivazione di tirocinio formativo per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Università di Bologna, previa stipula di appositi accordi, a norma del Regolamento dell'Università vigente in materia.

Art. 2 – Impegni delle Parti

Il DBC e UniTe si impegnano a mettere a disposizione delle attività del progetto di cui all'art. 1 le competenze del proprio personale, designato dalle Responsabili scientifiche di cui all'art. 3, oltre che i materiali e le attrezzature

necessarie.

L'Archivio si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze in ambito archivistico e l'accesso alla documentazione utile per la finalità del progetto, secondo quanto individuato dalla Responsabile scientifica di cui all'art. 3.

Ciascuna Parte, inoltre, si impegna alla promozione e alla comunicazione delle attività progettuali.

Art. 3 – Responsabilità tecnico scientifica delle attività

La responsabilità tecnico-scientifica dell'esecuzione delle attività è affidata congiuntamente alla dott.ssa Maria Beatrice Benedetto per l'Archivio, alla prof.ssa Raffaella Morselli per UniTe e alla prof.ssa Barbara Ghelfi per il DBC.

Art. 4 – Durata, rinnovo e modifiche

La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in tre (3) anni a partire dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi sulla base di un accordo scritto delle Parti.

Qualsiasi modifica si rendesse necessario apportare alla Convenzione per adeguamenti rilevanti e per mutate esigenze delle Parti, essa sarà valida ed efficace solo se stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Art. 5 – Personale e luogo dell'esecuzione

Il personale impegnato nelle attività sarà messo a disposizione dalle Parti. In particolare, le Parti potranno avvalersi della collaborazione di proprio personale anche non dipendente (studenti, assegnisti di ricerca, dottorandi).

Le attività saranno svolte presso le sedi delle Parti; si terranno periodici

incontri, presso sedi da definire, per il controllo dell'andamento dei lavori e la verifica delle metodologie e dei risultati, anche parziali, raggiunti.

Art. 6 – Copertura assicurativa

Ciascuna Parte attiva le garanzie previste *ex lege* contro gli infortuni per il proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in qualsivoglia sede, nonché l'assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.

In particolare ciascuna Parte si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività prevista dal contratto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Parte appaltatrice si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonera alcuna Parte dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

Ciascuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali

collaboratori/tirocinanti/borsisti) impegnato nelle attività oggetto della

Convenzione che potrebbe frequentare i locali e i laboratori delle altre Parti.

Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad

inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla

propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di

segnalazione sussiste a carico delle Parti in caso di evento che possa

comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Nell'ipotesi che una Parte venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o

malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile

verso terzi, provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di

appartenenza del personale implicato nell'evento avverso.

Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle

disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonei e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- la valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro ente;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- l'informazione e l'addestramento del personale delle altre Parti in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale

(D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;

- la sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.

La formazione e informazione nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali e specifici dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datori di lavoro.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta proprietaria esclusiva dell'eventuale conoscenza preesistente all'inizio delle attività previste dalla Convenzione dalla stessa detenuta (*background*) nonché dell'eventuale conoscenza sviluppata durante lo svolgimento di tali attività al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinente al medesimo campo scientifico (*sideground*).

La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle attività svolte ai sensi della Convenzione (*foreground*) spetta alle Parti in proporzione al contributo apportato da ciascuna di esse. Le Parti hanno diritto di utilizzare i risultati delle attività svolte ai sensi della Convenzione a soli fini di ricerca istituzionale e nell'ambito di pubblicazioni dedicate.

Art. 9 – Pubblicazioni

Nelle divulgazioni e pubblicazioni scientifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste scientifiche, seminari, conferenze, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati raggiunti rientrano negli esiti della Convenzione e a presentare congiuntamente i risultati.

Altre modalità di pubblicazione e diffusione della documentazione prodotta, come ad esempio l'allestimento di mostre o pubblicazioni a stampa, verranno concordate dalle Parti.

Art. 10 – Uso dei segni distintivi

Nessuna delle Parti può fare uso del marchio e/o della denominazione delle altre Parti se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 9 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come confidenziali tutti i dati e le informazioni ricevute, create o acquisite da qualsiasi altra fonte con riferimento all'oggetto della Convenzione (d'ora innanzi "Informazioni Riservate") e a:

- non divulgare né rendere accessibili a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni atto ragionevolmente necessario al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a terzi;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse all'espletamento dell'attività svolta ai sensi dell'Accordo.

In particolare, ciascuna Parte si impegna ad evitare di fare qualsiasi uso di Informazioni Riservate o di porre in essere qualsiasi altro atto o iniziativa che possa essere considerato come una predivulgazione che possa pregiudicare il deposito di una domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà industriale.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

In relazione a tutte le attività svolte in esecuzione della Convenzione,

iniziative, progetti, forme di collaborazione per le quali risulterà necessario applicare i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, le Parti convengono che, nell'ambito di dette iniziative, sarà individuata una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Le Parti si impegnano pertanto a definire chi stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento, nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sopra citato.

Art. 11 – Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata AR o PEC.

Il recesso non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione e resta salvo altresì tutto ciò che è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 13 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale in unico originale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa ai dell'art. 4, Tariffa Parte II, D.P.R. 131/1986 a spese della Parte richiedente.

La presente Convenzione è inoltre soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L'importo dell'imposta, pari a Euro 48,00, è a carico del DBC e di UniTe in egual misura (Euro 24,00 per ciascuna Parte). Al versamento provvede il DBC in modalità virtuale (autorizzazione n. 14038 del 13/12/2018), previo trasferimento, da parte di UniTe, della quota di sua competenza.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Per l'Archivio di Stato di Roma: Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto

Per l'Università di Teramo: Prof. Dino Mastrocola

Per il Dipartimento di Beni Culturali: Prof. Luigi Canetti